

BGE 122 III 213

Bundesgericht (BGE), 1996-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_122_III_213

FR: ATF 122 III 213

IT: DTF 122 III 213

Regeste

Regeste Art. 68 Abs. 1 lit. d OG, Art. 598 Abs. 2 ZGB; vorsorgliche Massnahmen für eine im Ausland hängige Erbschaftsklage. Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 598 Abs. 2 ZGB können nicht mit Berufung, jedoch mit Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden (E. 1). Anwendbarkeit des IPRG auf vorsorgliche Massnahmen, die vor seinem Inkrafttreten getroffen wurden (E. 2). Die Aufrechterhaltung von Sicherungsmassnahmen, die in der Schweiz im Zusammenhang mit der Anerkennung eines ausländischen Urteils betreffend eine Erbschaftsklage angeordnet wurden, ist gerechtfertigt, wenn die Erbansprüche des Gesuchstellers nicht von vornherein als unbegründet erscheinen. Zu diesem Zweck muss der schweizerische Richter nach dem anwendbaren fremden Recht die in der Schweiz bereits anerkannten ausländischen Entscheide und Urkunden dahin überprüfen, ob der Gesuchsteller nicht von der Erbschaft rechtsgültig ausgeschlossen wurde (E. 3 und 4).

Regeste Art. 68 al. 1 let. d OJ, art. 598 al. 2 CC; mesures de sûreté en relation avec une action en pétition d'hérédité pendante à l'étranger. Les mesures de sûreté au sens de l'art. 598 al. 2 CC ne peuvent pas être attaquées par un recours en réforme, mais par un recours en nullité (consid. 1). Application de la LDIP à des mesures de sûreté ordonnées avant son entrée en vigueur (consid. 2). Le maintien de mesures de sûreté ordonnées en Suisse en vue de la reconnaissance d'un jugement étranger sur une action en pétition d'hérédité se justifie si les prétentions successorales du requérant n'apparaissent pas d'emblée infondées. C'est pourquoi le juge suisse doit examiner la portée, selon le droit étranger applicable, des décisions et actes étrangers déjà reconnus en Suisse, afin de déterminer si le requérant n'a pas été valablement exclu de la succession (consid. 3 et 4).

Regesto Art. 68 cpv. 1 lett. d OG, art. 598 cpv. 2 CC; provvedimenti assicurativi per una petizione d'eredità pendente all'estero. I provvedimenti assicurativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2 CC non possono essere impugnati con un ricorso per riforma, ma sono suscettivi di un ricorso per nullità (consid. 1). Applicazione della LDIP a misure cautelari emanate prima della sua entrata in vigore (consid. 2). Il mantenimento di provvedimenti assicurativi ordinati in Svizzera, in vista del riconoscimento di un giudizio straniero su un'azione in petizione d'eredità, si giustifica se le pretese successorie dell'istante non appaiono a priori infondate. A tal fine l'autorità svizzera deve esaminare la portata, giusta il diritto straniero applicabile, delle decisioni e dei documenti esteri già riconosciuti in Svizzera per determinare se l'istante non sia stato validamente escluso dalla successione (consid. 3 e 4).

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è un provvedimento assicurativo, consistente fra l'altro in un'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dei combinati art. 598 cpv. 2 e 960 cpv. 1 n. 1 CC. Siffatte misure provvisoriale emanate dall'ultima istanza cantonale non possono essere impugnate con un ricorso per riforma, ma sono suscettive di un ricorso per nullità (art. 68 cpv. 1 OG ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 all' art. 68 OG). Il presente rimedio è pertanto ammissibile.

E. 2

Con riferimento al diritto intertemporale si pone innanzi tutto la questione di determinare il diritto di collisione applicabile. La ricorrente e i Giudici cantonali partono dal presupposto che sia applicabile alla fattispecie la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) entrata in vigore il 1o gennaio 1989. Il convenuto, invece, ritiene applicabile il diritto previgente. Giusta l' art. 196 cpv. 1 LDIP , richiamato dall' art. 198 LDIP (DTF 118 II 514 consid. 3a), il diritto previgente regola gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della LDIP. In concreto sono in discussione la successione causata dalla morte di E. e il blocco dei beni situati in Ticino, ordinato nel 1981. Gli effetti di questi atti giuridici, verificatisi prima dell'entrata in vigore della LDIP, sussistono ancora, motivo per cui alla domanda di revoca dei provvedimenti assicurativi è applicabile la legge attualmente in vigore (art. 196 cpv. 2 LDIP ; DTF 118 II 514 consid. 3a).

E. 3

a) La Corte cantonale ha in sostanza respinto la domanda di revoca dei provvedimenti conservativi, per il motivo che il convenuto non ha solo introdotto cause successorie in Messico, ma pure in Italia e un riconoscimento della futura sentenza italiana può unicamente essere escluso se il suo oggetto è identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti in Svizzera. Sebbene l'"adjudication" attesti la chiusura della successione, le sentenze messicane si riferiscono unicamente ad azioni di annullamento del testamento di E. Anche dalla "certifica" non BGE 122 III 213 S. 216 risulta che il convenuto sia stato escluso dalla successione, ma solo che le sue azioni tendenti all'annullamento del testamento paterno sono state respinte. La procedura avviata in Italia concerne invece un'azione di petizione d'eredità, che non ha lo stesso oggetto delle predette sentenze messicane, ragione per cui allo stadio attuale non può essere escluso un riconoscimento della decisione italiana e di conseguenza si giustifica mantenere i provvedimenti conservativi riguardanti i beni situati in Svizzera. b) Secondo la ricorrente, invece, in virtù del diritto messicano, esclusivamente applicabile alla fattispecie, il convenuto non può più vantare pretese sulla successione paterna. Non sono pertanto più dati i presupposti per mantenere il blocco dei beni in Svizzera. c) Giusta l' art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera se sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto. Nella fattispecie appare pacifico che i documenti provenienti dal Messico - ove il de cuius aveva il suo ultimo domicilio - debbano, alla luce degli art. 96 e 27 LDIP , essere, in linea di principio, riconosciuti in Svizzera. Litigiosa appare unicamente la questione di sapere se tali documenti regolano in modo definitivo la successione oppure se invece essi si riferiscono solo alla validità del testamento di E., lasciando così spazio per un'azione di petizione d'eredità innanzi a un

Tribunale italiano, la cui sentenza giustifica mantenere, in vista del suo riconoscimento e della sua esecuzione, i provvedimenti assicurativi.

E. 4

a) In materia di successioni le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano, applicando il diritto svizzero (art. 92 cpv. 2 LDIP), le necessarie misure d'urgenza a tutela dei beni situati in Svizzera lasciati dall'ereditando straniero con ultimo domicilio all'estero (art. 89 LDIP). Giusta l' art. 598 cpv. 2 CC il giudice ordina, a domanda dell'istante (che quale erede legittimo o istituito crede di avere un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione o sopra oggetti alla medesima appartenenti), i necessari provvedimenti assicurativi. A tal fine è necessario che le pretese successorie fatte valere dall'istante non appaiano fin da principio infondate (TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n. 32 all' art. 598 CC). BGE 122 III 213 S. 217 b) Nella fattispecie, determinante per stabilire se le pretese successorie del convenuto appaiano a priori infondate, è la portata dei documenti messicani agli atti. In linea di principio, con il riconoscimento in Svizzera, le decisioni esplicano in Svizzera i medesimi effetti che hanno, secondo il diritto straniero, nel paese in cui sono state emanate (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., n. 694 seg., STOJAN, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, tesi, Zurigo 1986, pag. 174 segg., in particolare pag. 176 seg.; cfr. anche VOLKEN in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 7 nella parte introduttiva agli art. 25-32 LDIP e n. 7 all' art. 25 LDIP). Nella misura in cui la Corte cantonale esamina la "certifica", essa parte rettamente dal presupposto che questo documento attesta unicamente che l'azione di nullità del testamento è stata respinta e che da esso non può essere dedotto che il convenuto è stato escluso - secondo il diritto messicano - dalla successione. Tuttavia ciò non significa che, come pare sottintendere la decisione impugnata, sia stata unicamente decisa una questione pregiudiziale concernente la successione e che di conseguenza vi sia ancora spazio per una petizione d'eredità innanzi ai Tribunali italiani. I giudici cantonali non avrebbero dovuto interpretare la "certifica" alla luce della differenza esistente fra un'azione di annullamento e un'azione di petizione di eredità, ma avrebbero dovuto esaminare la portata che il diritto messicano dà a una "certification". Infatti, qualora dovesse risultare che il diritto messicano non prevede una porzione legittima - come implicitamente sostiene la ricorrente - o se non sono adempiuti i presupposti per riconoscere pretese in contrasto con la disposizione di ultima volontà, il convenuto sarebbe, in seguito all'accertamento della validità del testamento, escluso definitivamente dalla successione. D'altronde, la stessa Corte cantonale menziona che l'atto di adjudication attesta la chiusura della successione senza però esaminare oltre la portata di questo documento. Decisivo per stabilire se i documenti messicani hanno lo stesso oggetto dell'azione pendente in Italia - e se devono di conseguenza, essendo anteriori, essere riconosciuti in Svizzera - è sapere se giusta il diritto messicano il convenuto è escluso dalla successione. c) Da quanto precede risulta che la Corte cantonale avrebbe dovuto chiarire se, secondo il diritto messicano, esiste ancora spazio per le pretese del convenuto o se, quale discendente del de cuius con in linea di principio un diritto ad ereditare (art. 1601 e 1607 segg. del Codice civile del distretto federale in: FERID/FIRSCHING, Internationales Erbrecht, vol. IV, BGE 122 III 213 S. 218 2a parte, testi di legge, Messico), egli poteva per testamento essere escluso dall'eredità e non aver di conseguenza alcuna pretesa sulla successione paterna. Ne segue che i giudici cantonali non hanno determinato il diritto messicano (o per lo meno non lo hanno determinato con la debita cura) necessario per l'interpretazione dei documenti prodotti dall'attrice. È pertanto dato il motivo di nullità

previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. d OG e il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata, affinché la Corte cantonale proceda all'interpretazione dei documenti messicani come sopra descritto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.